



COMUNE DI TORRETTA
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 del Registro

Addi, 30/03/2019

Oggetto: "Esame e Approvazione Nuovo Statuto del Comune di Torretta".

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno *trenta*, del mese di *marzo* alle ore *16:49*, nella sala delle adunanze della sede comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 12 l.r. 7/92, si è riunita la G.M. nelle persone dei Sigg.ri:

1. Dott. Salvatore Gambino	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2. Sig. Giuseppe Scatassa	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3. Sig.ra Pipitone M.Grazia	Assessore	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
5. Sig. Rosario Anello	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale *Dott. Sebastiano Ferranti*.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Deliberazione presentata dal Resp.le Settore AA.GG. ed Istituzionale, avente per oggetto: "Esame e Approvazione Nuovo Schema dello Statuto del Comune di Torretta".

PREMESSO :

- *che* la Legge Regionale n.11 del 26 giugno 2015 "Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie" all'art.1 comma 1 stabilisce: "Il numero dei componenti dei consigli comunali previsto dall'art.43 della legge regionale 15 marzo 1963 n.16 e successive modifiche e integrazioni, è ridotto del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo. Qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1 il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore" e al comma 2 lettera b) stabilisce "le parole da «e, limitatamente alle giunte comunali,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole «Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a quattro, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a tre»";
 - *che* l'art. 2 della sopradetta legge stabilisce al comma 1. "A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con Decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. Il Dipendente Comunale eletto alla carica di Sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un' indennità di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'insediamento";
 - *che* l'art.6 della citata legge reca disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione di atti nel sito internet, oltre agli obblighi previsti dalle leggi statali;
 - *che* la Legge Regionale n.17 dell'11 agosto 2016 "Disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali" stabilisce all'art.4 comma 1 lettera a) "il Sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dai due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore";
 - a) al comma 1 bis le parole "o del presidente della provincia regionale" sono soppresse;
 - b) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi del comma 4 dell'articolo 11";
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge";
- *che* l'art. 5 della sopradetta L.R. n.17/2016 stabilisce "all'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4”;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 bis. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.”;
- c) il comma 2 è sostituito dai seguenti: “2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali del sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dei due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4. Ai fini di cui al presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 10; 2 bis. La cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4.”;
- d) al comma 4 le parole “del Presidente della Provincia, delle rispettive Giunte e dei rispettivi Consigli” sono sostituite dalle parole “della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio” e le parole “degli articoli 55 e 145” sono sostituite dalle parole “dell'articolo 55”.
- *che* l'art. 6 della citata legge apporta modifiche all'art.10 della legge regionale 17 marzo 2016 n.3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali;
 - *che* l'art. 7 della sopradetta legge “Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi degli amministratori locali” prescrive:
“1. all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole “si protraggano oltre le due” sono sostituite dalle parole “si protraggano oltre l'una”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. i componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e dagli statuti dei comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della seduta ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro”;
- c) al comma 3 le parole “o provinciali” sono soppresse ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della riunione ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro”;
- *che* Legge Regionale 5 maggio 2017, n. 7 recante “Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali” ha previsto: al co. 2, a modifica del co. 1 dell'art. 11, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, che la cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile”; al co. 3, a modifica del co. 2 dell'art. 11, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, che la cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 4, di un commissario, il quale resta in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale; l'abrogazione dell'art. 2 della L.R. 29/03/2017, n. 6 inerente l'interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali;

- visto il D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., che ha introdotto nuovi obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- visto il vigente Statuto del Comune di Torretta, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dell'11/08/2003 pubblicato nella G.U.R.S. parte I^ - Supplemento Ordinario n.48 del 07/11/2003 e divenuto esecutivo il 28/08/2003;
- ritenuto di dover provvedere in merito adeguando lo Statuto Comunale alle disposizioni contenute nella L.R. n.11/2005, n.17/2016 e n.7/2017, onde renderlo coerente con il quadro normativo di riferimento;
- dato atto che ai sensi dell'art.1 lett.a) della L.R. 48/91 l'iter che si segue per l'adozione degli statuti comunali va seguito anche per le modifiche statutarie;
- vista la L.R. n. 48 del 16/12/91, la quale, all'art. 1, 1° comma, lett. a), così come modificata dall'art. 1, comma 2, della l.r. n. 30/2000, stabilisce: "omissis... gli schemi degli Statuti Comunali e Provinciali devono essere predisposti dalle giunta entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Prima dell'approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di Statuto Comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati, di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso. Dette osservazioni o proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposte all'esame del Consiglio Comunale, omissis".

SI PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

- 1) *Di approvare* lo Schema del Nuovo Statuto Comunale.
- 2) *Di dare* atto altresì che, ai sensi dell'art.4 della Legge n.142/90 nel testo recepito nella Regione Siciliana con L.R. 48/91 e s.m.i., la presente proposta approvata dalla Giunta Municipale sarà depositata con tutti i documenti giustificativi, nella Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi e data pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune.
- 3) *Di dare* infine atto che le osservazioni e proposte eventualmente presentate saranno, congiuntamente allo schema delle modifiche statutarie, sottoposte all'esame del Consiglio Comunale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la L.R. n.11/2015;
- Vista la L.R. n.17/2016;
- Vista al L.R. 48/91 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto il parere tecnico reso a norma dell'art. 53 della L.R. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e modificata con L.R. 30/2000;
- Ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata e seduta.

- DELIBERA -

- 1) *Di Approvare* la superiore proposta presentata dal Resp.le Sett. Affari Istituz.li e Gen.li, avente per oggetto: "Esame e Approvazione Nuovo Schema dello Statuto del Comune di Torretta".
- 2) *Di dare* atto altresì che, ai sensi dell'art.4 della Legge n.142/90 nel testo recepito nella Regione Siciliana con L.R. 48/91 e s.m.i., la presente proposta approvata dalla Giunta Municipale sarà depositata con tutti i documenti giustificativi, nella Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi e data pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune.


- 3) *Di dare* infine atto che le osservazioni e proposte eventualmente presentate saranno, congiuntamente allo schema delle modifiche statutarie, sottoposte all'esame del Consiglio Comunale.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

Torretta li, 22/03/2019.




IL RESP.LE SETT.AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
(*Dott. Sebastiano Ferranti*)



L'Assessore Anziano
(Sig. Giuseppe Scatassa)

Il Sindaco
(Dott. Salvatore Gambino)

Vice Segretario Comunale
(Dott. Sebastiano Ferranti)



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune di Torretta sul sito www.comune.torretta.pa.it dal 03/04/2019 e vi rimarrà per gg.15 consecutivi.

Torretta li, _____.



Il Resp.le del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICITA' LEGALE
(Ai sensi dell'art.32 della Legge n.69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio On-Line del sito informatico istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal 03/04/2019 e che entro il suddetto termine di gg.30 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Torretta li _____

Il Resp.le del Servizio



Vice Segretario Comunale
(Dott. Sebastiano Ferranti)

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/04/2019.

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art.12, comma 1, della L.R.03/12/1991 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2. della L.R. 03/12/91 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

Torretta li, 30/03/2019.



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Ferranti)

